

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO  
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE  
TERRITORIALE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEI  
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEGLI  
ARCHITETTI, PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI,  
DEI CHIMICI, DEI GEOLOGI, DEGLI INGEGNERI, DEI TECNOLOGI  
ALIMENTARI, DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, DEI  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, DEI PERITI  
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI.**

**Articolo 1**

*(Delega al Governo per la riorganizzazione territoriale di alcuni ordini e collegi professionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione degli ordini e dei collegi professionali nel perseguimento delle relative finalità istituzionali, da conseguire attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi di organizzazione e gestione su base territoriale;
- b) individuazione di una soglia numerica minima di professionisti iscritti ai fini della costituzione o del mantenimento di un ordine o collegio territoriale, anche in relazione al numero degli iscritti ovvero individuazione della regione come circoscrizione territoriale di riferimento per ciascun ordine e collegio territoriale;
- c) accorpamento degli ordini o collegi territoriali aventi un numero di iscritti inferiore alla soglia minima numerica individuata in conformità ai criteri di cui alla lettera *b*), con l'ordine o collegio viciniore avente sede nella medesima regione, fatta eccezione per gli ordini e collegi territoriali già costituiti nei capoluoghi di Regione e nelle Città metropolitane, indipendentemente dal numero di iscritti;
- d) trasferimento, quale effetto dell'accorpamento di cui alla lettera *c*) delle competenze e delle funzioni spettanti all'ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell'albo e l'esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell'ordine o collegio territoriale accorpante;

- e) previsione, fatto salvo quanto già previsto nelle lettere precedenti, di una disciplina transitoria;
- f) abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari e gli ordini ed i collegi professionali interessati. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, previa ricognizione della normativa vigente in materia di organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali interessati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

5. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.